

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

N. 036/2025 DEL 06.02.2025

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI N. 1 SOCIETA' DI PERSONE PER MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITA' DEI SOCI, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1 DEL D.P.R. N. 247/2004.

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese);

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 riguardante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese e società non più operative;

VISTA la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la Dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004 n. 247, è disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che la ratio del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è

costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui permanenza negli archivi del Registro delle Imprese comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione degli stessi, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e altresì ostacola la conoscenza della realtà economica del paese;

VISTO l'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, a norma del quale l'Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione di una società di persone qualora accerti una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

TENUTO CONTO che la cancellazione delle società di persone dal Registro delle imprese avviene attraverso la messa in liquidazione dell'impresa mediante deliberazione dei soci redatta da un notaio e compiutasi l'attività di liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, comunicarlo ai soci ed infine, approvato il bilancio di liquidazione, richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia degli amministratori, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 contempla la procedura di cancellazione d'ufficio;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 180 adottata in data 13.09.2021, con la quale si è provveduto ad individuare i criteri operativi relativi alla cancellazione d'ufficio di imprese individuali e società di persone ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004 n.247;

VISTO l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di società di persone n. 2/2024, con sede in Provincia di PISTOIA, in applicazione del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 247/2004, in quanto risulta accertata la circostanza di cui alla lettera d): mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;

PRESO ATTO che dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione al domicilio digitale dell'impresa interessata dalla procedura, TIERRE S.A.S DI TIZIANO RENI & C. C.F.: 01773450471 REA PT 178198 (in caso di PEC attiva) ed in tutti i casi, mediante affissione all'albo on line della Camera di Commercio di Pistoia-Prato (PROTOCOLLO 0049081/U del 09.12.2024) pubblicato dal 09.12.2024 al 23.01.2025;

PRESO ATTO che la società interessata dalla procedura, TIERRE S.A.S DI TIZIANO RENI & C. C.F.: 01773450471 REA PT 178198 è stata invitata a provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del sopraindicato avviso, presentando istanza di scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese ovvero producendo memorie scritte con allegata documentazione comprovante la permanenza dell'attività e procedendo ai consequenziali adempimenti pubblicitari;

PRESO ATTO che per l'impresa il termine assegnato è decorso senza che la stessa abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione;

RITENUTO che il provvedimento di cancellazione, alla luce della condizione di irreperibilità dell'impresa e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possa essere efficacemente notificato, analogamente a quanto prevede l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 per la comunicazione di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sull'albo camerale on line per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 15 giorni;

RICHIAMATO altresì l'art. 21 bis della Legge 241/1990 con riferimento alla modalità di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in base al quale "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VERIFICATE le condizioni richieste dalla legge per provvedere d'ufficio alla cancellazione dal Registro delle imprese della società inadempiente;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

DETERMINA

1.in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, la cancellazione dal Registro delle Imprese della società TIERRE S.A.S DI TIZIANO RENI & C. C.F.: 01773450471 REA PT 178198, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;

2.che la comunicazione del presente provvedimento alla società TIERRE S.A.S DI TIZIANO RENI & C. C.F.: 01773450471 REA PT 178198 avvenga mediante trasmissione al domicilio digitale dell'impresa, ove presente e comunque mediante pubblicazione nell'albo camerale on line per quindici giorni continuativi;

3.di iscrivere la presente determinazione nel Registro delle imprese, in caso di mancata opposizione da parte dell'impresa interessata, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

4.di non procedere all'iscrizione d'ufficio della cancellazione nei confronti dell'impresa che, nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento, provveda a regolarizzare la propria posizione ovvero effettuando adempimenti pubblicitari comprovanti la permanenza dell'attività;

5.dopo la cancellazione, l'ufficio del Registro delle Imprese valuterà, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere all'esazione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro 15 giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo camerale.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Camera di Commercio
Pistoia-Prato

*protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici,
adottate da AGID in attuazione del CAD.*